



COMUNICATO UFFICIALE N. 18 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 15/AA al N. 17/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe GRECO, Giovanni ALESSI, Gioacchino SAPIENZA, Alfonso INGO e della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GRECO, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, partecipato alle gare A.S.D. Vellelunga – A.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco Mussomeli – A.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Rieti 2002 del 10/11/2019, Gela – A.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Muxar del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria della Rocca dell'01/12/2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

GIOVANNI ALESSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Alessandria della Rocca 2016 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare di Seconda Categoria, Girone E, C.R. Sicilia, Gela – A.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Muxa del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria della Rocca dell'01/12/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Greco Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

GIOACCHINO SAPIENZA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Alessandria della Rocca 2016 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare di Seconda Categoria, Girone E, C.R. Sicilia, A.S.D. Vellelunga – A.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco Mussomeli – A.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Rieti 2002 del 10/11/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Greco Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del

calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

ALFONSO INGO, Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. Alessandria della Rocca della Rocca 2016 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché all'art. 39, delle N.O.I.F. ed all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Greco Giuseppe ed a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell'idoneità sportiva, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all'attività sportiva agonistica, nel corso delle gare di Seconda Categoria A.S.D. Vellelunga – A.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco Mussomeli – A.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Rieti 2002 del 10/11/2019, Gela – A.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Muxar del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria della Rocca dell'01/12/2019, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe GRECO, Giovanni ALESSI, Gioacchino SAPIENZA, e dal Sig. Alfonso INGO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto dalla società A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe GRECO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni ALESSI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gioacchino SAPIENZA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso INGO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe TROISE, e Antonio MASCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE TROISE, Presidente della A.S.D. Città di Gragnano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito al Sig. Antonio Maschio, di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano benché lo stesso non fosse tesserato;

ANTONIO MASCHIO, allenatore di base iscritto all'Albo del settore tecnico ma non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e agli artt. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019, e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti S.r.l., avvenuto in data 25 ottobre 2019, ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società, nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti S.r.l. società per la quale era regolarmente tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe TROISE, Antonio MASCHIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe TROISE, e di 2 (due) mesi di qualifica per il Sig. Antonio MASCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio BRACCHI e Fabrizio LEONARDI, e della società A.C. GOZZANO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO BRACCHI, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. GOZZANO S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

FABRIZIO LEONARDI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. GOZZANO S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

A.C. GOZZANO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio BRACCHI e Fabrizio LEONARDI, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante, per conto della società A.C. GOZZANO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Sergio BRACCHI € 750,00

(settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio LEONARDI, e di € 750,00
(settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. GOZZANO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina